

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**N. 37**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione  
della disciplina del casellario giudiziale

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 agosto 2018)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D15/18

Roma, 3 agosto 2018

*Cara Presidente*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 agosto 2018.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

*Cordialmente*

Riccardo Fraccaro

*Riccardo Fraccaro*

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 23 giugno 2017, n. 103, all'articolo 1, comma 18, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, individuando i relativi principi e criteri direttivi. E', altresì, previsto (comma 20 dello stesso articolo 1) che il Governo adotti decreti legislativi recanti norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 18, nonché norme di coordinamento e transitorie.

Il Governo è delegato ad adeguare la disciplina del casellario giudiziale alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l'obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi (art. 1, comma 18, lettera a).

Sul piano operativo, la delega è volta anche a delimitare l'ambito entro il quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono richiedere all'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato sia necessario all'esercizio delle loro funzioni, riservando *“ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati”* (art. 1, comma 18, lettera b).

La delega prevede altresì due criteri specifici con riferimento all'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (prevista dall'art. 131-bis del codice penale) e ai termini per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità (art. 1, comma 18, lettera c).

Sotto il primo profilo, il legislatore delega il Governo a eliminare i provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale.

Quanto al secondo aspetto, il legislatore delega il Governo a rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.

Con il presente schema di decreto legislativo si è scelto di non esercitare la delega sugli specifici punti di cui all'art. 1, comma 18, lettera c) legge n. 103/2017. Si è tuttavia colta la *ratio* sottesa ai principi e criteri di delega ivi espressi - volti a incentivare il recupero sociale del condannato, a favorire soluzioni processuali deflattive e a restringere l'incidenza dell'intervento penale ai fatti di maggiore gravità, anche con riguardo agli effetti pregiudizievoli collegati alle iscrizioni nel casellario giudiziale - per adeguare la disciplina del



casellario, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera a) dello stesso comma, alle modifiche intervenute nel codice penale e nel codice di procedura penale con riferimento all'istituto della messa alla prova. In tal senso, va evidenziato che la disciplina del casellario ha trovato solo parziale adeguamento all'indomani dell'introduzione del nuovo istituto processuale (mediante la previsione esplicita dell'iscrizione nella banca dati del casellario giudiziale del provvedimento di sospensione del procedimento per messa alla prova, ma non anche della non menzione, nel certificato generale o penale richiesto dall'interessato, del provvedimento sospensivo di cui sopra e della sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova), creando irragionevoli disparità di trattamento e violazione del principio rieducativo della pena già denunciate da più autorità giurisdizionali alla Corte costituzionale. Si è deciso, quindi, di razionalizzare il sistema delle iscrizioni e dell'oscuramento parziale di tali indicazioni nelle certificazioni rilasciate su richiesta dell'interessato, delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, in ragione della peculiare natura della sentenza *ex art. 464-septies c.p.p.* (sentenza che dichiara l'*estinzione* del reato, senza che ciò presupponga un accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato).

Lo schema di decreto si compone di otto articoli.

#### **Articolo 1 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili)**

Tale disposizione interviene a modificare l'articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*), del d.P.R. n. 313/2002, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. La norma in vigore, per effetto dell'inserzione della lettera *i-bis*) disposta con l'art. 6 della legge 28 aprile 2014, n. 67, menziona, tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, «l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova». Ne risulta una disciplina asimmetrica, che non contempla in modo del pari esplicito l'iscrizione dell'esito favorevole della messa alla prova. La disposizione viene quindi integrata con la espressa previsione dell'iscrizione della sentenza che, ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice di procedura penale, dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

#### **Articolo 2 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni)**

Vengono apportate modifiche agli articoli 5 e 8 del predetto testo unico, relativi all'eliminazione delle iscrizioni, rispettivamente nel casellario giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti. In particolare:

1. si provvede ad adeguare l'articolo 5, comma 1, al dettato dell'articolo 1, comma 18, lettera a), che prevede l'abrogazione di detta disposizione e al contempo la revisione dei presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana. Nello specifico, è sostituito il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario delle stesse, dell'ottantesimo anno di età, con quello del decorso di cento anni dalla nascita del medesimo. In tal modo il nostro ordinamento si allinea a quanto già previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei;



2. si prevede l'eliminazione dell'iscrizione non solo delle condanne revocate per sopravvenuta abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma anche di quelle oggetto di rescissione. Si tratta di istituto (cd. rescissione del giudicato) introdotto nel sistema – dopo la modifica del 2002 apportata al testo unico – dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, e modificato in punto di competenza dalla stessa legge n. 103/2017; rileva in questa sede l'effetto della rescissione, consistente nella revoca della condanna, analogamente a quanto previsto dall'articolo 673 del codice di procedura penale, già menzionato dall'attuale testo dell'articolo 5. In base al medesimo presupposto, viene menzionato nello schema di decreto, accanto all'articolo 673, l'articolo 669 c.p.p., che pure implica la revoca delle condanne ulteriori per lo stesso fatto, con conseguente eliminazione delle relative iscrizioni;
3. si provvede, infine, a espungere dall'articolo 8 (sui carichi pendenti) la previsione relativa al raggiungimento di un determinato limite di età per l'eliminazione delle iscrizioni, limitando quest'ultima alla sola ipotesi di decesso del soggetto intestatario delle stesse.

### **Articolo 3 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale)**

Viene novellato l'articolo 15 del testo unico in materia di casellario, al fine di raccordarlo con le previsioni di cui all'articolo 16 e di emendare un refuso presente nell'attuale testo con riguardo alle competenze dell'ufficio centrale (richiamo al comma 6 anziché al comma 5). Si modifica, altresì, l'articolo 19 dello stesso testo unico nel senso di adeguarlo al nuovo testo dell'articolo 5, comma 1.

### **Articolo 4 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi)**

Vengono apportate modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, nell'ottica della semplificazione e della riduzione degli adempimenti amministrativi, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera a).

In particolare:

- mediante l'abrogazione degli articoli 23, 25 e 26, e la riformulazione dell'articolo 24 del testo unico, vengono unificate le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato, attualmente rappresentate dai certificati generale, penale e civile. Il nuovo testo dell'articolo 24 individua un'unica *species* di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto, ad eccezione di quelle espressamente individuate nello stesso articolo. Viene conseguentemente riformulata anche la rubrica dell'articolo, che farà riferimento al "certificato del casellario giudiziale" richiesto dall'interessato e non più al "certificato generale", onde evitare rischi di confusione con il "certificato generale" ex art. 28, comma 3, alternativo al "certificato selettivo" ex art. 28, comma 2, introdotti dalla nuova norma in tema di certificati richiesti dalla pubblica amministrazione e dai gestori di pubblici servizi;



- sempre all'articolo 24 viene semplificato il contenuto del certificato per l'interessato, prevedendosi che in esso non si faccia menzione né dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, né della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa. A questo riguardo si osserva che l'iscrizione dell'ordinanza in parola (e della successiva sentenza estintiva, in caso di esito positivo della messa alla prova) è funzionale all'esigenza di impedire che la medesima persona possa accedere una seconda volta all'istituto della messa alla prova, consentendo all'autorità giudiziaria di sapere se lo stesso ne abbia già fruito in passato. Tuttavia, la circostanza che dell'annotazione in esame si faccia menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato ha dato luogo a fondati dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 24 T.U. Ed, infatti, l'articolo 24 e l'articolo 25 prevedono alla lettera «e») che non siano riportati nel casellario giudiziale, generale e in quello penale, chiesti dall'interessato, i provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e i decreti penali di condanna. Vale a dire che, nella medesima prospettiva già sopra indicata di evitare iscrizioni pregiudizievoli, l'attuale disciplina mal si concilia con gli scopi della legge, determinando *«conseguenze irragionevolmente deteriori per coloro che, pur senza ammettere la commissione di un reato, chiedano di essere messi alla prova compiendo lavori socialmente utili ed abbiano anche accettato di porre in essere condotte riparatorie o risarcitorie (art. 464-quinquies), rispetto a chi abbia accettato la condanna per decreto od abbia chiesto l'applicazione di una pena anche detentiva ed anche non sospesa»* (così una delle ordinanze di rimessione della questione alla Corte Costituzionale). L'espressa modifica all'articolo 24 del T.U., contenuta nell'articolo 4 dello schema di decreto, con la introduzione delle lettere *m bis*) e *m ter*), vale ad escludere che nel certificato richiesto dall'interessato siano riportate le iscrizioni relative *«all'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova»* e, quelle, consequenziali, relative *«alla sentenza che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova»*, consentendo di superare i prospettati dubbi di incostituzionalità;
- gli articoli 24, 25-ter (per quanto concerne i certificati su richiesta dell'interessato), 28 e 28-bis (in merito ai certificati per le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi) vengono integrati con la previsione dell'inserimento, in calce al certificato del casellario giudiziale e a quello del casellario giudiziale europeo, di un'avvertenza con la quale sia indicato se esistono o meno condanne, rispettivamente, in ambito europeo e in ambito nazionale, onde assicurare la reciproca completezza delle relative certificazioni, nel rispetto delle regole di menzionabilità vigenti in ciascun Paese di condanna. Tale integrazione è volta a minimizzare l'aggravio per il richiedente e per l'ufficio locale del casellario, prevedendo l'onere dell'estrazione/acquisizione dell'altro certificato (a seconda dei casi quello "italiano" o quello europeo) soltanto qualora sul primo compaia la relativa avvertenza di segno positivo;
- viene adeguato il contenuto dell'art. 27 (certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato) a quanto previsto dall'art. 24 per il certificato del casellario giudiziale su richiesta dell'interessato, disponendo che non vi figurino: i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova; la sentenza che ai sensi



dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

Inoltre, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera b):

- viene ridefinito il contenuto della certificazione per le pubbliche amministrazioni, riformulando gli articoli 28 e 39 del testo unico. Il nuovo testo dell'articolo 28 contempla due tipologie di certificato: selettivo, riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e generale, contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi. Sono, altresì, espressamente individuate le iscrizioni non menzionabili nei suddetti tipi di certificato, in linea con quanto previsto dall'art. 24 per il certificato a richiesta dell'interessato: risultano dunque non visibili i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova; la sentenza che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova. In chiave di coordinamento della disposizione da ultimo illustrata con le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, si prevede espressamente che l'interessato che rende dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui si prevede espressamente la non menzione. L'articolo 28 prevede, poi, i casi in cui il certificato viene rilasciato non attraverso il Sistema Informativo Automatizzato del Casellario (SIC), ma direttamente dagli uffici locali.
- Il riformulato articolo 39 dà attuazione operativa all'articolo 28, in ossequio al già citato comma 20 dell'articolo 1 della legge delega. Esso prevede che i certificati di cui agli articoli 28 e 32 (quest'ultimo concernente l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) siano acquisiti mediante consultazione del Sistema Informativo del Casellario, previa stipula a titolo gratuito di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate e il Ministero della Giustizia, delle quali viene altresì individuato il contenuto essenziale, cui segue la richiesta all'Ufficio centrale del casellario nei modi e con le forme ivi previsti. Viene demandata a un successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, adottato sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle modalità tecnico-operative per la consultazione del Sistema ai fini del rilascio dei certificati in questione.

#### **Articolo 5 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie)**

Viene novellato l'articolo 47 del testo unico, che detta disposizioni transitorie per l'eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall'ufficio locale, nel senso di adeguarlo alla modifica intervenuta all'articolo 5, comma 1, del medesimo testo unico.



**Articolo 6 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali)**

Viene integrato l'articolo 51 del testo unico al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente in diversi corpi normativi, con quello al certificato del casellario europeo, introdotto con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 (già intervenuto ad adeguare corrispondentemente il Capo I dello stesso testo unico): si attua in tal modo il coordinamento normativo di cui al già citato comma 20 della legge delega.

**Articolo 7 (Entrata in vigore)**

La norma, oltre a prevedere l'ordinario termine iniziale di efficacia del presente decreto legislativo, stabilisce che alcune disposizioni comportanti modifiche tecniche del sistema entrano in vigore decorsi uno o due anni dalla pubblicazione del decreto, a seconda del tipo di modifica, al fine di accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari.

**Articolo 8 (Clausola di invarianza finanziaria)**

La disposizione prevede la neutralità finanziaria dell'intervento normativo in oggetto.



## RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", occupandosi nello specifico della materia inerente la revisione della disciplina del casellario giudiziario.

In premessa, preme evidenziare gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dal provvedimento stesso, trattandosi precipuamente di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere meramente procedimentale.

L'intervento normativo, al fine di migliorare l'efficienza del casellario giudiziario, incide sia sul piano operativo con disposizioni mirate alla semplificazione del procedimento e alla riduzione degli adempimenti amministrativi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sia sulla individuazione dei provvedimenti giudiziari iscrivibili, facendo espressa esclusione di quelli caratterizzati da minore disvalore e rimodulando i limiti temporali di iscrizione, adeguandoli a quelli europei che prevedono il limite dei cento anni, mentre per il certificato del casellario dei carichi pendenti è abolito qualsiasi limite di conservazione dei dati, facendolo coincidere con il decesso della persona.

Inoltre, in attuazione del dettato di cui all'art.1, comma 18 lett. b) della L. 103/2017, si è cercato di delimitare l'ambito entro il quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono ottenere dall'ufficio centrale del casellario, il rilascio del certificato generale del casellario giudiziale della persona: cioè quando tale certificato sia necessario all'esercizio delle loro funzioni e non possa operarsi, secondo le disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti. Negli altri casi, le amministrazioni interessate sono abilitate ad ottenere il rilascio del certificato selettivo di un individuo, vale a dire il certificato riportante le sole iscrizioni pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione.

Infine, in attuazione del dettato di cui all'art.1, comma 18 lett. c) della L. 103/2017, il provvedimento in esame ha attuato solo il primo punto di delega, quello relativo all'eliminazione della previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (prevista dall'art. 131-bis del codice penale), mentre riguardo al secondo punto - relativo alla rimodulazione dei limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità (quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento del giudice di pace e per le pene applicative su richiesta delle parti irrogate in misura non superiore a sei mesi) - si è preferito



non attuare la delega per non limitare il reinserimento sociale del condannato. Invece, si è scelto di adeguare la disciplina del casellario giudiziale alle modifiche intervenute nel codice penale e nel codice di procedura penale con riferimento all'istituto della messa alla prova, disponendo, che non sia data menzione nel casellario giudiziale generale sia delle ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 464-quater c.p.p. di sospensione del procedimento per "messa alla prova" dell'imputato, sia delle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies c.p.p. dichiarino estinto il reato per esito positivo della suddetta "messa alla prova".

In ultimo, è significativo l'allineamento tra le notizie contenute nel certificato giudiziale italiano e il certificato giudiziale europeo.

Gli obiettivi del provvedimento in esame sono chiaramente in linea con le ragioni di contenimento dell'intervento repressivo e sanzionatorio in materia penale ai fatti gravi più meritevoli di sanzione, che hanno ispirato la Legge 103/2017, con l'intento di incidere anche sugli effetti pregiudizievoli connessi alle iscrizioni nel casellario giudiziale.

Al riguardo va sottolineato quanto il beneficio della mancata iscrizione nel casellario giudiziale *rappresenti un importante risultato in termini di efficientamento dell'attività giudiziaria contribuendo a razionalizzare tempi e carichi della giurisdizione, degli adempimenti amministrativi, in particolare delle cancellerie giudiziarie, concorrendo, pertanto, ad assicurare un sicuro risparmio di risorse umane e strumentali*. L'intervento in esame, rispondendo al mandato del legislatore delegante di espressa abrogazione della previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ha chiarito i contrasti interpretativi collegati alla diversità dei provvedimenti dichiarativi della speciale causa di non punibilità in esame.

*Difatti con la modifica apportata non saranno oggetto di iscrizione insieme ai decreti di archiviazione pronunciati ai sensi dell'art. 131 bis c.p., anche le sentenze predibattimentali emesse ai sensi dell'art. 469, comma 1 bis, c.p.p.*

In tal modo verrà non solo ampliato il ricorso all'istituto in questione, dal momento che risultano eliminati gli effetti pregiudizievoli derivanti da una iscrizione nel casellario giudiziario, ancorché in conseguenza di una sentenza di non doversi procedere, ma sarà realizzato lo scopo fissato dal legislatore di attuazione dei principi di proporzione e meritevolezza della sanzione penale.

Lo schema di decreto legislativo è composto da otto articoli che, succintamente vengono di seguito esaminati.

*L'articolo 1 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti*



*irrevocabili)* integra l'articolo 3, comma 1, lettera ibis), del D.P.R. n. 313/2002, recante il testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, *nel senso di espungere la previsione relativa all'iscrivibilità nel casellario delle sentenze che dichiarino estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.*

*Con l'articolo 2 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni)* vengono apportate le modifiche in materia di eliminazione delle iscrizioni ed in particolare:

- si pospone *il limite finale di conservazione delle iscrizioni*, adeguando il nostro ordinamento a quanto previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei, al compimento, da parte del soggetto intestatario di iscrizioni, del centesimo anno di età, limite attualmente individuato nel decorso di ottanta anni dalla nascita del medesimo;

- si introduce *l'eliminazione dell'iscrizione in caso di rescissione del giudicato* di cui all'articolo 669 c.p.p. estendendo a questo istituto - introdotto, dopo la modifica del 2002 apportata al testo unico, con legge 28 aprile 2014, n. 67, e modificato in punto di competenza dalla stessa legge n. 103/2017 - gli effetti della cancellazione a seguito di revoca di condanna previsti già nei casi di analoga pronuncia per sopravvenuta abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 673 c.p.p.;

- vengono *"abrogati i limiti temporali"* previsti dall'articolo 8 del T.U. sopra citato, inerenti l'eliminazione delle iscrizioni nel certificato dei carichi pendenti, limitando l'ipotesi al solo decesso del soggetto intestatario delle stesse.

*L'articolo 3 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale)* modifica l'attuale testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, meglio individuando l'ufficio procedente all'iscrizione sia per competenza territoriale che per competenza centrale o distrettuale.

*L'articolo 4 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi)* interviene sulla vigente disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del servizio reso, *attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi*, come indicato nell'articolo 1, comma 18, lettera a) della legge delega.

Si segnala in particolare che con l'abrogazione degli articoli 23, 25 e 26 e la riformulazione attuata dell'art. 24 e l'adeguamento dell'articolo 27 del T.U. 313/2002 sul casellario giudiziale, *si individua un'unica species di certificato che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto (ad eccezione di quelle espressamente individuate nello stesso articolo); e l'eliminazione dal contenuto del certificato per l'interessato dell'iscrizione nel casellario giudiziale generale sia delle ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 464-quater c.p.p. di sospensione del*



*procedimento per "messa alla prova" dell'imputato, sia delle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies c.p.p. dichiarino estinto il reato per esito positivo della suddetta "messa alla prova" nonché l'eliminazione della previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis del codice penale.*

*Sempre nella medesima disposizione della proposta in esame, si interviene sulla certificazione destinata alle pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, prevedendo due tipologie di certificato: quello selettivo, riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e quello generale, contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi.*

Rilevante in termini di snellimento delle procedure ed efficientamento nelle attività delle amministrazioni pubbliche interessate, la sostituzione operata dell'art. 39 del testo unico.

L'intervento prevede la consultazione del *Sistema Informativo del Casellario*, previa stipula di apposite convenzioni, *a carattere gratuito*, tra le amministrazioni interessate e il Ministero della Giustizia, delle quali viene altresì individuato il contenuto essenziale, e seguente richiesta all'Ufficio centrale del casellario nei modi e con le forme ivi previsti. Allo stesso modo, *attraverso convenzioni non onerose per le amministrazioni interessate*, è previsto che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi abbiano diritto ad acquisire d'ufficio le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni di cui all'articolo 46 D.P.R. 445/2000 nonché il controllo sulla veridicità, ai sensi dell'articolo 71 stesso D.P.R., delle predette dichiarazioni. *Viene, tuttavia, demandata l'individuazione delle modalità tecnico-operative per la consultazione del citato Sistema, ai fini del rilascio dei certificati in questione, a un successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, da adottare sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.*

*L'articolo 5 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie)* in linea con l'esigenza di snellimento delle procedure e dematerializzazione della documentazione, dispone l'eliminazione delle iscrizioni del casellario giudiziale delle persone decedute, adempimento posto a carico dell'ufficio locale.

*L'articolo 6 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali)* detta le modalità necessarie ad adeguare il contenuto dei casellari giudiziari presenti nei vari corpi normativi al contenuto del casellario giudiziale europeo: si attua in tal modo il coordinamento normativo posto tra le finalità principali della citata legge delega.



*L'articolo 7 (Entrata in vigore)* La norma, oltre a prevedere l'ordinario termine iniziale di efficacia del presente decreto legislativo, stabilisce che alcune disposizioni comportanti modifiche tecniche del sistema entrano in vigore decorsi uno o due anni dalla pubblicazione del decreto, a seconda del tipo di modifica, al fine di accordare un congruo lasso temporale per gli adeguamenti tecnici necessari.

A tal fine si precisa che le modifiche tecniche occorrenti all'adeguamento del sistema dei certificati selettivi potranno essere garantite attraverso i contratti già in essere, predisposti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati con le ditte che provvederanno, altresì, alla manutenzione ed all'implementazione del sistema. Inoltre, si rappresenta, che nella nuova gara destinata allo sviluppo del Processo Penale Telematico, finanziato *attraverso le risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore di spesa dell'informatizzazione giudiziaria - previsto all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 sono state inserite le esigenze di evoluzione e manutenzione del sistema informativo del casellario giudiziale alla luce delle modifiche legislative introdotte dalla legge 103/2017.*

*I predetti interventi, pertanto, potranno essere realizzati attraverso l'utilizzo di quota parte delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Missione 6 "Giustizia"- Programma 1.2 Giustizia civile e penale"- Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" – Capitolo 7203 P.G. 08 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", che reca uno stanziamento di euro 136.561.622 per l'anno 2018, euro 193.032.151 per l'anno 2019 e euro 244.669.185 per l'anno 2020.*

*L'articolo 8 (Clausola di invarianza finanziaria)* contiene la clausola di invarianza finanziaria.

*Si rappresentano gli effetti di neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato recati dal provvedimento in esame, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale attuabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 48 del 28.2.1999, ha avuto esito



~~POSITIVO~~

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 3 AGO. 2018





# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 18 E 19, DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103”.**

**Referente UL Giustizia:** dott.ssa Concetta Locurto  
magistrato addetto all’Ufficio Legislativo  
recap. telef. ed email: 06/68852819 – [concetta.locurto@giustizia.it](mailto:concetta.locurto@giustizia.it)

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

### SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

**A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

L’intervento regolatorio in esame mira a fornire soluzione ad alcune criticità che contraddistinguono la vigente disciplina del casellario giudiziale.

Innanzitutto, si segnalano i problemi originati dalla menzione di alcune iscrizioni sui certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per l’interessato. In particolare, si fa riferimento all’iscrizione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p., e della successiva sentenza estintiva del reato, in caso di esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p.. Si tratta di iscrizioni funzionali all’esigenza di impedire che la medesima persona possa accedere una seconda volta al beneficio, consentendo all’autorità giudiziaria di sapere se l’imputato ne abbia già fruito in passato. Tuttavia, la circostanza che dell’annotazione in esame si faccia menzione nel certificato del casellario richiesto dall’interessato ha dato luogo a fondati dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 24 T.U.. L’espressa modifica, contenuta nell’articolo 4 dello schema di decreto, al predetto art. 24, con l’introduzione delle lettere m-bis) e m-ter), esclude che nel certificato richiesto dall’interessato siano riportate le iscrizioni relative all’ordinanza che, ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale,

dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché quelle, consequenziali, relative alla sentenza che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, consentendo di superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

In secondo luogo, si segnala la scarsa chiarezza normativa relativa alla menzionabilità o meno, sul certificato di cui all'articolo 24 T.U., delle sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti, quando abbiano ad oggetto pene superiori ai due anni di reclusione. Lo schema di decreto interviene a dirimere i dubbi (originati dalla introduzione del c.d. patteggiamento "allargato", ossia della estensione – con legge 12 giugno 2003 n. 134 - della possibilità di fare ricorso al rito speciale dell'applicazione della pena, di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p., anche per pene superiori ai due anni di reclusione e contenute, nel massimo a cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria), specificando, all'art. 24, che l'esclusione della annotazione sul certificato richiesto dall'interessato è limitata « ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria».

L'intervento è anche imposto dalla esigenza di adeguare i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni all'attuale durata media della vita umana. Il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario delle stesse, dell'ottantesimo anno di età, viene conseguentemente sostituito con quello del decorso di cento anni dalla nascita del medesimo. In tal modo il nostro ordinamento si allinea a quanto già previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei.

Ancora, si segnala la criticità relativa alla non completa attuazione, ad oggi, dell'art. 39 del predetto T.U. in merito alla consultazione del SIC da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, con conseguenti aggravii per le medesime, ancora tenute a richiederli agli uffici locali del casellario presso le Procure della Repubblica, e naturalmente per questi ultimi. A tale riguardo si consideri che, nell'arco del triennio 2015-2017, il numero dei certificati per le pubbliche amministrazioni erogati tramite il sistema CerPA è stato pari per il 2015 a 1.327.236 su un totale di certificati rilasciati alle pubbliche amministrazioni ammontante a 6.114.484 (21%), per il 2016 a 1.407.221 su un totale di 6.251.591 (22%) e per il 2017 a 1.484.020 su un totale di 6.725.947 (22%).

Infine, a giustificare l'intervento normativo è anche l'esigenza di implementare l'adeguamento, non ancora del tutto completo, dell'ordinamento nazionale alla normativa internazionale ed europea, con particolare riferimento ai principi e criteri contenuti nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

#### **B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di esercitare la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*", con cui il Governo è stato investito della revisione della disciplina del casellario giudiziale entro un anno dalla data di entrata in vigore (3 agosto 2017) della legge stessa (articolo 1 comma 18).

Come già accennato nella Sezione A), l'intervento in parola persegue, nel medio e lungo periodo, le finalità, individuate espressamente dalla legge delega, di semplificazione, anche attraverso l'unificazione delle tipologie di certificato rilasciabili, e di riduzione degli adempimenti amministrativi con riguardo all'attività di iscrizione sul Sistema Informativo del Casellario da parte degli uffici iscrizione presso gli uffici giudiziari e a quella di certificazione svolta dagli uffici locali del casellario; di consentire alle pubbliche amministrazioni l'accesso ai certificati del casellario giudiziale attraverso la stipula di apposite convenzioni con il Ministero della Giustizia, nel rispetto della riservatezza dei dati personali; di agevolazione del reinserimento sociale del condannato, rendendo determinate iscrizioni (quali quella dell'ordinanza di sospensione del processo per messa alla prova, quella della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della suddetta prova e quella che dichiara la non punibilità per la particolare tenuità del fatto) non più menzionabili nel certificato del casellario giudiziale per l'interessato e in quello richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi.

Con riguardo, infine, all'obiettivo di completare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea, l'intervento è volto a dare ulteriore attuazione alle disposizioni che regolano il rilascio del certificato del casellario giudiziale europeo all'interessato e alle pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

L'indicatore che consente la verifica del grado di raggiungimento dei sopra descritti obiettivi è rappresentato dai dati statistici relativi all'incremento dell'accesso all'istituto della messa alla prova e al numero di certificati del casellario giudiziale per le pubbliche amministrazioni erogati tramite il sistema CerPA sul totale dei certificati rilasciati alle pubbliche amministrazioni.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Risultano destinatari del presente intervento, tra i soggetti pubblici, la magistratura requirente e giudicante, le Amministrazioni richiedenti i certificati del casellario giudiziale nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, gli uffici iscrizione presso gli uffici giudiziari, gli uffici locali del casellario presso le Procure della Repubblica, il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Penale- Ufficio del casellario centrale e il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria dello stesso Ministero-Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA). Tra i soggetti privati, sono interessati in via principale i soggetti sottoposti a procedimento penale, i condannati, i difensori, nonché i cittadini richiedenti i certificati del casellario giudiziale.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

Nel corso dell'istruttoria si sono svolte riunioni con le Amministrazioni interessate (in particolare quelle nei confronti delle quali è relativamente più frequente l'attività certificativa e quelle che saranno maggiormente beneficiate, per il potenziale volume di

richieste, dall'intervento regolatorio: Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Associazione Nazionale Comuni Italiani). Si è inoltre tenuto conto delle istanze in più occasioni e sedi rappresentate dai soggetti del processo penale (magistratura giudicante e requirente, avvocati penalisti).

In particolare, sono state reputate condivisibili, e pertanto accolte, le osservazioni dei Capi di alcuni uffici giudiziari nonché dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relative alla non congruità della soglia di età di ottant'anni del condannato quale causa di eliminazione delle condanne dal sistema.

### **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")**

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge n. 103/2017. Per questa stessa ragione le opzioni volontarie e di autoregolazione non sono praticabili. A tale preliminare considerazione, si aggiunga che l'opzione di non intervento non avrebbe consentito di rivisitare l'intero sistema del casellario giudiziale per superare le criticità evidenziate alla Sezione 1.

### **SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Non sono state valutate opzioni alternative all'intervento regolatorio, tenuto conto dell'elevata natura tecnica della materia e della particolare ristrettezza dei margini di discrezionalità lasciati dal legislatore delegante.

### **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

**A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Si stima che tale intervento possa garantire, nel medio e lungo periodo, una più efficiente ed efficace amministrazione della giustizia. Inoltre, l'intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, ma vantaggi, prevedibilmente già nel medio periodo, in termini di maggiore efficienza sia per gli uffici locali del casellario sia per le amministrazioni firmatarie delle convenzioni CerPA e per i privati cittadini richiedenti i certificati del casellario giudiziale.

Tra gli effetti attesi si prevede che la definizione e stipula delle convenzioni con le pubbliche amministrazioni sarà caratterizzata dalle difficoltà relative, da un lato, all'ampiezza e indeterminatezza della platea dei soggetti con i quali convenzionarsi; dall'altro, alla tempistica necessaria alla puntuale e completa ricognizione dei procedimenti amministrativi e delle norme che li regolano, ai fini della realizzazione dei certificati selettivi, e comunque all'imprescindibile necessità di adeguare le procedure all'evoluzione tecnologica e all'aumentato carico di lavoro del Sistema Informativo del Casellario. La realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo, che coinvolge non soltanto il sistema del Ministero della Giustizia, ma anche quelli delle amministrazioni interessate, sarà attuata con la collaborazione necessaria della Direzione Generale dei

Sistemi Informativi Automatizzati e nell'ambito degli stanziamenti contrattualmente previsti per la manutenzione evolutiva del Sistema Informativo del Casellario. Ad oggi non risulta possibile una quantificazione puntuale degli effetti attesi dell'intervento, fermo restando quanto enunciato sub Sezione I lettera C).

**B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese,**

L'intervento normativo non produce effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

**C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie sopra indicate.

**D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

L'attuazione immediata dell'intervento regolatorio avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per l'individuazione dei fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento, si richiama integralmente quanto enunciato sub Sezione 5, lettera A).

**SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

Lo schema di decreto legislativo, pur non presentando profili di diretta incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese, in quanto attiene alla materia strettamente penale, aumenta purtuttavia la fiducia nel sistema giudiziario, garantendo una maggiore efficienza della giustizia, con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia anche a livello internazionale.

**SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

E' soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo in esame l'Ufficio del casellario centrale presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia-Direzione Generale della giustizia penale di questo Ministero. L'attività richiesta per l'attuazione dell'intervento sarà svolta con la collaborazione necessaria della DGSIA.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

**C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse strumentali e umane a disposizione, senza l'introduzione di nuovi oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza ed efficacia dell'intervento.

Il monitoraggio sarà attuato verificando:

- il numero di sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova rispetto al totale delle condanne iscritte;
- il numero di certificati del casellario giudiziale per le pubbliche amministrazioni erogati tramite il sistema CerPA sul totale dei certificati rilasciati alle pubbliche amministrazioni.

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prescritta V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi degli indicatori di cui alla lettera C) della presente Sezione e alla Sezione 1, lettera C);
- monitoraggio della funzionalità e delle eventuali necessità adeguate e/o evolutive del sistema CerPA;
- monitoraggio dell'attività certificativa degli uffici locali del casellario;
- monitoraggio della qualità del servizio con le amministrazioni firmatarie delle convenzioni CerPA.

**SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

Salvo che per la protezione dei dati personali, l'intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi ad un livello minimo di regolazione europea, riguardando materia non compresa nelle competenze dell'Unione europea, non provvedendosi, infatti, al recepimento di una direttiva.



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 18 E 19, DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103”**

**Referente UL Giustizia:** dott.ssa Concetta Locurto  
magistrato addetto all’Ufficio Legislativo  
recap. telef. ed email: 06/68852819 – [concetta.locurto@giustizia.it](mailto:concetta.locurto@giustizia.it)

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario*”, con cui il Governo è stato investito della revisione della disciplina del casellario giudiziale. Più specificamente, lo schema di decreto attua le disposizioni dell’articolo 1, comma 18, della sopra citata legge, che conferisce all’esecutivo il compito di procedere alla revisione della disciplina del casellario giudiziale, adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e nel diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l’obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi (art. 1, comma 18, lettera a).

Sul piano organizzativo, la delega è volta anche a delimitare l'ambito entro il quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono richiedere all'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato sia necessario all'esercizio delle loro funzioni, riservando *“ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati”* (art. 1, comma 18, lettera b).

D'altro lato, la delega è ispirata alla necessità di evitare il pregiudizio che il condannato può subire per effetto della annotazione della condanna sul certificato del casellario giudiziale e su quello dei carichi pendenti, quantomeno nei casi in cui le iscrizioni riguardino fatti dotati di minor disvalore penale. La prassi giudiziaria ha fatto emergere alcune criticità dovute alla menzione di alcune iscrizioni sui certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per l'interessato. In particolare, si fa riferimento all'iscrizione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e della successiva sentenza estintiva del reato, in caso di esito positivo della messa alla prova. Si tratta di iscrizioni funzionali all'esigenza di impedire che la medesima persona possa accedere una seconda volta al beneficio, consentendo all'autorità giudiziaria di sapere se l'imputato ne abbia già fruito in passato. Tuttavia, la circostanza che dell'annotazione in esame si faccia menzione nel certificato del casellario richiesto dall'interessato ha dato luogo a fondati dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 24 T.U.. L'espressa modifica, contenuta nell'articolo 4 dello schema di decreto, al predetto art. 24, con l'introduzione delle lettere *m-bis*) e *m-ter*), esclude che nel certificato richiesto dall'interessato siano riportate le iscrizioni relative all'ordinanza che, ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché quelle, consequenziali, relative alla sentenza che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, consentendo di superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

Con riguardo, infine, all'obiettivo di adeguare l'ordinamento nazionale alla normativa europea (citato comma 18, lettera a), l'intervento è volto a dare ulteriore attuazione alle disposizioni che regolano il rilascio del certificato del casellario giudiziale europeo all'interessato e alle pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

La disciplina del casellario giudiziale è contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

Nel casellario giudiziale sono inserite informazioni che consentono la conoscenza di eventuali condanne, vuoi per fini di polizia, vuoi per l'applicazione di istituti tipici del

diritto penale (sussistenza della recidiva, possibilità di sospendere la pena irrogata ecc.), vuoi per valutare interdizioni o preclusioni derivanti dalla condanna. L'ultima revisione sistematica del funzionamento del casellario giudiziale risale al 2002. La materia è già stata oggetto di più recenti modifiche nel 2016, onde adeguare l'ordinamento interno alle previsioni del diritto europeo, in attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.

Nel presente schema di decreto si intende provvedere alle modifiche, indicate dal legislatore delegante, funzionali a semplificare, anche attraverso l'unificazione delle tipologie di certificato rilasciabili, e a ridurre gli adempimenti amministrativi con riguardo all'attività di iscrizione e di certificazione svolta dagli uffici giudiziari; a consentire alle pubbliche amministrazioni l'accesso ai certificati del casellario giudiziale attraverso la stipula di apposite convenzioni con il Ministero della Giustizia, nel rispetto della riservatezza dei dati personali; a favorire il reinserimento sociale del reo, rendendo alcune iscrizioni (quella dell'ordinanza di sospensione del processo per messa alla prova, quella della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della suddetta prova; quella della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p. ) non più menzionabili nel certificato del casellario giudiziale per l'interessato e per le pubbliche amministrazioni.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Il presente schema di decreto legislativo interviene puntualmente su singole norme del Testo unico del 2002 che disciplina il sistema delle iscrizioni, delle cancellazioni e delle certificazioni che competono agli uffici del casellario.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale. Come sopra illustrato, in materia di oscuramento nei certificati del casellario giudiziale ad uso privato dell'iscrizione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e della successiva sentenza estintiva del reato, in caso di esito positivo della messa alla prova, la modifica normativa si propone di ovviare ai dubbi di compatibilità costituzionale della vigente disciplina.

### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali**

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo anche su materia (penale) riservata in modo esclusivo alla competenza dello Stato.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Lo schema di decreto legislativo, come già precedenti interventi legislativi (cfr. art. 12 del D.Lvo 12 maggio 2006 n. 74, rispetto agli artt. 2, 19,39; 42), incide su alcune norme regolamentari (artt. 15, 16 e 39 d.P.R. 313 del 2002). Non è possibile la delegificazione, trattandosi di esercizio di delega legislativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Intervengono, con specifico riferimento all'istituto della messa alla prova, su questioni oggetto di giudizi di costituzionalità pendenti, aventi ad oggetto l'annotazione nei certificati del casellario giudiziale ad uso privato dell'iscrizione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e della successiva sentenza estintiva del reato, in caso di esito positivo della messa alla prova.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo**

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo e ne costituisce, in contrario, ulteriore attuazione alla luce dell'espresso richiamo al diritto unitario in materia di tutela dei dati personali trattati dagli uffici del casellario.

**1) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano aperte da parte della Commissione europea procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

**2) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

**3) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto. Sul punto l'intervento legislativo in tema di semplificazione è coerente con gli indirizzi della Corte di giustizia secondo la quale il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) si propone di semplificare le procedure di trasferimento di documenti tra Stati membri e di ottimizzare e rendere maggiormente efficaci gli scambi di informazioni sulle condanne.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**6) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

**7) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

**8) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Lo schema di decreto legislativo prevede novelle legislative.

**9) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Il presente schema non contiene disposizioni abrogative implicite. Contiene, invece, l'abrogazione espressa degli articoli 23, 25 e 26 del d.P.R. n. 313 del 2002.

**10) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**11) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**12) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

L'art. 7 dello schema di decreto legislativo prevede una efficacia differita per le disposizioni comportanti modifiche tecniche del sistema. Il termine, di uno o due anni dalla pubblicazione del decreto, è stato indicato sulla base delle stime effettuate dagli Uffici del Casellario e del DGSIA, al fine di accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari.

**13) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 18 E 19, DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, e in particolare l'articolo 1, commi 18 e 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'Adunanza del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Su proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice di procedura penale ».



## ART. 2

*(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 5:
    - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono, anche se anteriormente deceduta.»;
    - 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole «a seguito di revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero di rescissione del giudicato» e le parole «a norma dell'articolo 673» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 669 e 673»;
  - b) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per morte della persona alla quale si riferiscono;»

## ART. 3

*(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 15:
    - 1) le parole: "ART. 15 (R)" sono sostituite dalle seguenti: "ART. 15 (L-R)";
    - 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).»;
  - b) all'articolo 19:
    - 1) le parole: "ART. 19 (R)" sono sostituite dalle seguenti: "ART. 19 (L-R)";
    - 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone trascorsi cento anni dalla nascita, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L).».

## ART. 4

*(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) l'articolo 23 è abrogato;
- b) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)»
  - 2) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.»;
  - 3) al comma 1, le parole «Nel certificato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel certificato»;
  - 4) al comma 1, lettera e), dopo le parole «ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale», sono inserite le seguenti: «, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,»;
  - 5) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: «m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;»;
  - 6) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «l-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.»;
- 3) gli articoli 25 e 26 sono abrogati;
- 4) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla rubrica, la parola "penale" è soppressa;
  - b) al comma 1, le parole "il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24";
- e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «l-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;
- f) all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti: "f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;
- f ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
- f quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.»;
- g) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: «ART. 28 (L) (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi) 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4.
3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle



disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.

4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.

5. Il certificato selettivo è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39.

6. Il certificato generale è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:

a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39;

b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;

c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.

7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:

a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;

b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-*quater* del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;

c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.

8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7.

9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo;

10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.»;

h) all'articolo 28-*bis*, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;

i) all'articolo 33 le parole «di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24, 27 e 31»;

l) l'articolo 39 è sostituito dal seguente: «ART. 39 (L). *(Consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi)* 1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalità delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati nel



rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.

3. Limitatamente all'esigenza di rilascio dei certificati di cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nonché le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni è stabilito l'obbligo, per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico.

4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all'ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5.

5. Le modalità tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.

6. La consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, e successive modifiche e integrazioni.»

m) all'articolo 45 le parole «di cui agli articoli 24, 25 e 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24 e 27»;

#### ART. 5

*(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie)*

1. All'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole: "ART. 47 (R)" sono sostituite dalle seguenti: "ART. 47 (L - R)";
  - b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata dall'ufficio locale decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono (L).".

#### ART. 6

*(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al titolo, dopo le parole «in materia di casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «di casellario giudiziale europeo,»;
- b) all'articolo 51, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:  
«1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.».

#### ART. 7

##### *(Entrata in vigore)*

- 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 2. Le disposizioni di cui ai seguenti articoli acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
  - a) articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
  - b) articolo 3, comma 1, lettera b);
  - c) articolo 4, comma 1, lettera b), numeri 4, 5 e 6;
  - d) articolo 4, comma 1, lettere c), e), f), g), limitatamente ai commi 9 e 10 dell'articolo 28 del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, e lettera h).
- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), limitatamente ai commi da 1 a 8 dell'articolo 28 del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, e lettera l), acquistano efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### ART. 8

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

- 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D15/18

Roma, 14 settembre 2018

Cara Presidente,

facendo seguito alla nota del 3 agosto 2018 con la quale ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (atto Governo n. 37), Le invio copia del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nell'adunanza del 13 settembre 2018.

Cordialmente,

Riccardo Fraccaro

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

3/5/1-49<sup>2017</sup>  
COWP/10



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

**SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI  
E ISTITUZIONALI**

Roma, 13 settembre 2018  
Prot. 26710/129635



Ministero della giustizia

Ufficio legislativo

Pec. [archivio.legislativo@giustiziacert.it](mailto:archivio.legislativo@giustiziacert.it)

**Oggetto:** parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Si trasmette copia del parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, sullo schema di decreto legislativo in oggetto, reso nell'adunanza del 13 settembre 2018.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(dot. Mario de Bernardi)





## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto l'articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

### PREMESSO

1. Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

L'articolo 1, comma 18, della legge 23 giugno 2017, n. 103, infatti delega il Governo ad adeguare la disciplina del casellario giudiziale alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l'obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi.

### RILEVATO

2. Lo schema di decreto, corredato dalla relazione illustrativa (RI), si compone di 8 articoli. Se ne illustrano brevemente di seguito quelli di maggiore interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali.

L'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 (testo unico sul casellario giudiziale) inserendo fra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale anche le sentenze che, ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale, dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

L'articolo 2 reca modifiche agli articoli 5 e 8 del DPR n. 313 del 2002 in materia di eliminazione delle iscrizioni, rispettivamente nel casellario giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti.

In particolare, come espressamente indicato nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, si provvede ad adeguare l'articolo 5, comma 1, prevedendo *"la revisione dei presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana"*. Nello specifico, viene sostituito il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario delle stesse, dell'ottantesimo anno di età, con quello del decorso di cento anni dalla nascita del medesimo. La motivazione legata a tale modifica, si legge nella relazione illustrativa, permetterebbe al nostro ordinamento di allinearsi *"a quanto già previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei"*.

L'articolo 4, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera a), reca modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, in particolare prevedendo una riformulazione dell'articolo 28 e dell'articolo 39 del Testo Unico n. 313/2002.

Il nuovo testo dell'articolo 28 contempla infatti due tipologie di certificato: selettivo, riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e generale, contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi; prevede, inoltre, i casi in cui il certificato venga rilasciato non attraverso il Sistema Informativo Automatizzato del Casellario (SIC), ma direttamente dagli uffici locali.

Il riformulato articolo 39 dà attuazione operativa all'articolo 28, in ossequio al già citato comma 20 dell'articolo 1 della legge delega. Esso prevede che i certificati di cui agli articoli 28 e 32 (quest'ultimo concernente l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) siano acquisiti mediante consultazione del Sistema Informativo del Casellario, previa stipula a titolo gratuito di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate e il Ministero della Giustizia, delle quali viene altresì individuato il contenuto essenziale, cui segue la richiesta all'Ufficio centrale del casellario nei modi e con le forme ivi previsti. Viene demandata a un successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, adottato sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle modalità tecnico-operative per la consultazione del Sistema ai fini del rilascio dei certificati in questione.

L'articolo 5 modifica l'articolo 47 del d.P.R. n. 313 che reca disposizioni transitorie per l'eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall'ufficio locale, nel senso di adeguarlo alla modifica apportata all'articolo 5, comma 1 del medesimo decreto. Si prevede in tal senso che l'eliminazione delle iscrizioni è

effettuata dall'ufficio locale decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono.

L'articolo 6, in attuazione della delega di cui al comma 20 dell'articolo unico della legge n. 103, interviene sull'articolo 51 del Testo Unico (recante disposizioni finali) al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente leggi o regolamenti, con quello al certificato del casellario europeo.

## RITENUTO

3. Esaminato lo schema di decreto, il Garante, rileva preliminarmente che il testo trasmesso appare nel suo complesso conforme ai presupposti di liceità previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla Direttiva (UE) 2016/680 e dai rispettivi decreti legislativi di adeguamento, e cioè il d. lg. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento al predetto Regolamento, che entrerà in vigore il 19 settembre 2018 e il d. lg. 18 maggio 2018, n. 51, con cui è stata data trasposizione alla direttiva (tutte queste fonti normative è opportuno che siano citate nel preambolo del decreto legislativo in esame).

Per quanto riguarda in particolare il Regolamento, si rammenta che in base all'articolo 10 fra i presupposti di liceità dei trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati figura la circostanza che il trattamento avvenga "sotto il controllo dell'autorità pubblica o.....[sia] autorizzato dal diritto....degli Stati membri". Inoltre, vanno considerate le pertinenti disposizioni inserite nel decreto legislativo n. 196 del 2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali dal predetto decreto legislativo n. 101 del 2018 che pure fanno riferimento, quale base giuridica adeguata, a norme di legge o di regolamento che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (art. 2-octies e art 2-sexies d. lg. n. 196/2003, quest'ultimo per i trattamenti effettuati "sotto il controllo dell'autorità pubblica").

Da questo punto di vista, il trattamento dei dati effettuato nell'ambito degli adempimenti in materia di casellario, che sono da annoverare tra le categorie "speciali" di dati (quelli che secondo la definizione del Codice previgente erano i "dati giudiziari"), appare supportato da adeguata base giuridica (d.P.R., 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale).

Nondimeno, il Garante ritiene necessario fornire talune precisazioni volte a perfezionare il testo dello schema di decreto nei termini di seguito indicati.

### **3.1. Limite temporale di conservazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale.**

Gli articoli 2 e 3 dello schema modificano gli articoli 5 e 19 del testo unico prevedendo che le iscrizioni nel casellario giudiziale siano eliminate decorsi 100 anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono, anche se anteriormente deceduta. Attualmente le iscrizioni sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno d'età o alla morte della persona.

La scelta di allungare tale termine –e, si badi, di non considerare più la morte della persona come motivo di cancellazione dell'iscrizione- è motivata dall'esigenza di allinearsi "a quanto già previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei" (senza

altra indicazione di dettaglio) e per adeguarlo "all'attuale durata media della vita umana" (cfr. relazione illustrativa e, per quest'ultimo aspetto, anche art. 1, comma 18, lett. a), l. n. 103/2017).

Al riguardo, alla luce dei principi di proporzionalità, limitazione della finalità e non eccedenza,, si ritiene necessaria una valutazione circa l'opportunità di prevedere la morte quale motivo di cancellazione dell'iscrizione (artt. 5 Regolamento; art. 3 d. lgs. n. 51/2018).

Occorre infatti considerare che il Regolamento (all'art. 6, par. 3, lett. b)) stabilisce che il "diritto dello Stato membro" cui è soggetto il titolare del trattamento deve "persegu[ire] un obiettivo di interesse pubblico ed [essere] proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito". Tale disposizione contiene una sorta di "limite" per il legislatore nazionale: il principio di proporzionalità viene, infatti, posto come condizione anche per l'opera di bilanciamento tra interessi pubblici diversi e diritti fondamentali posta in essere dal potere legislativo degli Stati membri, come più volte ribadito peraltro dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09).

### **3.2. Certificato selettivo e consultazione del casellario giudiziale.**

Il nuovo testo degli articoli 28 e 39 del testo unico - che lo schema intende introdurre - contemplano due tipologie di certificato richiedibile dalle pubbliche amministrazioni, anche con modalità telematiche: quello "selettivo", riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e quello generale, contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi.

Tale tipologia di certificato -avente il pregio di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità del trattamento e di pertinenza dei dati (cfr. art. 5 Regolamento UE)- risulta già disciplinata con decreto direttoriale del Ministero della Giustizia (cfr. art. 1, d. dirett. 5 dicembre 2012, sul cui schema il Garante ha reso a suo tempo parere).

Al riguardo, nell'apprezzare l'innalzamento della fonte normativa di previsione e disciplina di tale "certificato selettivo" e della procedura di consultazione del casellario giudiziale in via telematica ex art. 39 del testo unico, si ritiene necessario integrare tale articolo con la previsione espressa del parere del Garante sugli schemi di convenzione tra le amministrazioni interessate e il Ministero della Giustizia destinate a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti. Ciò anche in considerazione del fatto che il citato articolo demanda a tali convenzioni anche l'individuazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali nei relativi procedimenti.

### **3.3. Iscrizioni relative a fatti di particolare tenuità.**

Come si evince dalla relazione illustrativa, il Governo ha scelto di non esercitare la delega limitatamente al criterio direttivo di cui alla lettera c) dell'articolo 18, la cui

attuazione- relativamente alla rimodulazione dei limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità - avrebbe tuttavia contribuito, oltre che alla salvaguardia delle esigenze di reinserimento sociale dell'interessato, anche al pieno rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza, limitazione della finalità (cfr. articoli 5, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), del Regolamento (UE) 2016/679, nonché 3, comma 1, lettere b), c), d), e), del d.lgs. n. 51 del 2018).

#### TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con le osservazioni di cui ai punti 3.1. e 3.2..

Roma, 13 settembre 2018

**IL PRESIDENTE**

f.to Soro

**IL RELATORE**

f.to Iannini

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Busia